

ACCORDO QUADRO

TRA

Il Museo Nazionale Romano
e
Istituto Europeo di Design

Il Museo Nazionale Romano con sede legale a Roma, Via di S. Apollinare 8, codice fiscale 97902780580, rappresentato dalla Dott.ssa Alessandra Capodiferro giusta delega SG 16044 del 8/11/2019 (di seguito, per brevità, "Museo")

e

lo IED Istituto Europeo di Design S.p.a., con sede legale a Milano in via Bezzecca, 5 C.F. e P.IVA 06525850969, rappresentato dal Direttore IED Italia e Procuratore Emanuele Soldini (di seguito, per brevità, "IED")

Il Museo e lo IED e sono indicate congiuntamente come la "Parti";

Premesso che

- il Museo è un Istituto dotato di autonomia speciale, che ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Mibact adottato con DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 e successive modifiche e dei relativi decreti attuativi, è annoverato quale Ufficio di livello dirigenziale generale, tra i musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia;
- il Museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica;
- l'interesse del Museo è rivolto al trasferimento e alla diffusione della conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico, in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs 42/2004;
- ai sensi del DPCM n. 171 del 29/08/2014 art. 35 e della circolare della DG Educazione e Ricerca (n. 31 del 31/07/2014) i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività formative;
- lo IED Istituto Europeo di Design S.p.A. è un ente privato che si occupa di formazione avanzata nel campo delle arti visive, della moda, del design e della comunicazione.

- lo IED, è oggi un'eccezione internazionale di matrice completamente italiana, che opera nel campo della formazione e della ricerca, nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione:
- che lo IED, istituito nel 1966, è un sistema formativo in evoluzione, capace di pensare e ripensarsi con una mission chiara e condivisibile: quella di offrire ai giovani creativi una formazione completa e costante, al fine di creare nuove professionalità;
- il Museo e lo IED ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nei rispettivi settori di competenza attraverso la stipula di un Accordo Quadro cui sarà data attuazione con accordi specifici successivi.

Pertanto, premesso quanto sopra, tra il Museo

e

lo IED

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a:

1. instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca e alla cooperazione internazionale nel settore del patrimonio culturale;
2. collaborare per la realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della formazione, della ricerca, della divulgazione, promozione della ricerca e delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali;
3. collaborare per la realizzazione di Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento che impegnino studenti delle scuole superiori in attività progettuali e di laboratorio connesse alle tematiche del design, della cultura e del patrimonio. A questo fine le Parti si impegnano ad avviare percorsi a partire da gennaio 2020 e a concordarne modi, tempi e contenuti.

Articolo 3 – Corso di formazione avanzata e master

Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito del corso di formazione avanzata di "Curatore Museale e di Eventi", rivolto a Laureati in Lettere e Scienze Umanistiche indirizzo Arte o Spettacolo, Scienze della Comunicazione, Beni Culturali, Accademia di Belle Arti, Architettura, Filosofia, e del programma denominato "Master in Arts Management", rivolto a laureati in discipline umanistiche, artistiche ed economiche, a diplomati in ambito creativo presso scuole di design, secondo quanto previsto dal presente articolo.

In particolare, lo IED si impegna a fornire al Museo un piano di studi e corsi ad ogni inizio anno

accademico al fine di concordare la partecipazione e la collaborazione del Museo ai corsi e a sviluppare su briefing e richiesta del Museo progetti di comunicazione e promozione.

Il Museo si impegna ad accogliere presso proprie strutture gli allievi ammessi al corso in Curatore Museale e di eventi e per il Master in Arts Management nell'ambito di diversi incontri/giornate formative volti alla conoscenza del Museo, delle sue attività e della sua organizzazione, secondo le seguenti modalità:

- a. Il numero e la durata degli incontri saranno concordati tra i responsabili delle Parti;
- b. l'attività degli allievi presso il Museo sarà seguita da un tutor del Museo e da un tutor dello IED che ne supervisioneranno gli aspetti scientifici e formativi;

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli incontri/giornate formative in quanto integrazione del processo di formazione curriculare non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Sarà possibile concordare di volta in volta la presentazione dei suddetti corsi e dei progetti realizzati a conclusione del corso in una delle sedi del Museo, previa disponibilità del Museo stesso.

Articolo 4 - Ricerca, diffusione e divulgazione delle conoscenze

Le Parti concordano di collaborare nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi congiunti di ricerca, diffusione e promozione delle conoscenze, nei rispettivi ambiti di competenza, a livello nazionale e internazionale.

Articolo 5 - Attuazione dell'Accordo

In relazione alle singole iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Accordo e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiscono, con accordi separati, i contenuti dei progetti del master e/o di progetti di ricerca, diffusione e divulgazione, i tutor delle Parti al fine di disciplinare i seguenti aspetti di dettaglio: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, responsabili scientifici, eventuali oneri finanziari, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 6 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, relativamente al personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività (personale interno delle Parti e per lo IED gli studenti iscritti al corso di Curatore Museale e al Master in Arts Management) che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Accordo.

Le Parti consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie

attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

Articolo 7- Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e regolamenti di attuazione.

Articolo 8 - Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore i risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Accordo saranno di proprietà comune, ove non diversamente concordato in forma scritta, e potranno essere pubblicati su riviste scientifiche specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate previa intesa tra le Parti.

Articolo 9 – Comunicazione e promozione

Le Parti si impegnano a condividere un piano strategico per la comunicazione e la promozione delle attività di cui ai punti 2, 3 e 4; in ogni comunicazione istituzionale dovranno sempre essere inseriti i rispettivi loghi istituzionali.

Articolo 10 – Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii

Ac.

Articolo 11 - Durata

Il presente Accordo quadro ha la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alle stesse condizioni con semplice comunicazione scritta. Proposte di modifica possono essere avanzate da ciascuna delle Parti, anche prima della scadenza indicata. È inoltre facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta di preavviso da recapitarsi alla controparte almeno 90 giorni prima della data di recesso; in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 13 – Codice Etico

Le Parti dichiarano di aver preso atto dei rispettivi Codici etici e di comportamento e di impegnarsi reciprocamente al rispetto dei medesimi per quanto di propria competenza.

Articolo 14-Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente protocollo di intesa dovrà essere effettuata a mezzo mail ai seguenti indirizzi:

per il Museo: all'attenzione della dott.ssa Sara Colantonio, in qualità di Responsabile del Servizio Educativo del MNR e individuata come Referente del Progetto, indirizzo mail: sara.colantonio@beniculturali.it;

per lo IED: all'attenzione della dott.ssa Francesca Botrini, individuata come Referente del Progetto, indirizzo mail: f.botrini@ied.it

Ciascuna delle Parti potrà, in corso di rapporto, variare il nominativo del Referente del Progetto, a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo mail indicato.

Articolo 15– Foro competente

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto
data 15 gennaio 2020

Per il Museo Nazionale Romano
Il Direttore
(giusta delega SG 16044 del 8/11/2019)



Per l'Istituto Europeo di Design
il Direttore
(Emanuele Soldini)



